



ORDINANZA MUNICIPALE **concernente la concessione di incentivi** **comunali per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici**

Il Municipio di Ponte Capriasca, richiamati:

- gli artt. 106 e 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale (RALOC);
- l'art. 32 del Regolamento Comunale,

emana la seguente Ordinanza:

Art. 1 – Scopo

La presente Ordinanza definisce le modalità di erogazione di incentivi comunali per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Essi si suddividono nelle seguenti categorie all'interno del comprensorio della Comunità tariffale Arcobaleno:

- contributo per l'acquisto di abbonamenti annuali per adulti e giovani fino ai 25 anni;
- contributo per l'acquisto di carte per più corse su una stessa tratta.

Art. 2 – Diritto agli incentivi

¹ Il Municipio fissa annualmente a preventivo l'importo massimo da destinare agli incentivi per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. Raggiunto tale limite, la concessione degli incentivi cessa con semplice avviso all'utenza.

² Hanno diritto agli incentivi i cittadini domiciliati o dimoranti annuali (permesso di soggiorno B UE/AELS) nel Comune di Ponte Capriasca da almeno 6 mesi, come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda.

³ Gli incentivi di cui all'art. 3 e 4 non sono cumulabili.

⁴ Non hanno diritto agli incentivi per l'acquisto di un abbonamento annuale Arcobaleno gli allievi che frequentano la Scuola Media.

Art. 3 – Contributo per l'acquisto di un abbonamento annuale Arcobaleno

¹ Il contributo finanziario corrisponde ad un importo versato una tantum, suddiviso a seconda del numero di zone acquistate all'interno del comprensorio della Comunità tariffale.

² Incentivi erogati:

Adulti – Abbonamenti in 2. classe

- CHF 45.00 per abbonamenti annuali validi per 1 zona;
- CHF. 70.00 per abbonamenti annuali validi per 2 zone;
- CHF 100.00 per abbonamenti annuali validi per 3 zone;
- CHF 125.00 per abbonamenti annuali validi per 4 zone;
- CHF 155.00 per abbonamenti annuali validi per 5 zone;
- CHF 190.00 per abbonamenti annuali validi a partire da 6 zone.



Giovani fino a 25 anni – Abbonamenti in 2. classe

- CHF 40.00 per abbonamenti annuali validi per 1 zona;
- CHF 55.00 per abbonamenti annuali validi per 2 zone;
- CHF 85.00 per abbonamenti annuali validi per 3 zone;
- CHF 110.00 per abbonamenti annuali validi per 4 zone;
- CHF 130.00 per abbonamenti annuali validi per 5 zone;
- CHF 160.00 per abbonamenti annuali validi a partire da 6 zone.

Art. 4 – Contributo per l'acquisto di Carte per più corse

Il contributo finanziario corrisponde al 50% del prezzo di acquisto per un massimo di 2 carte per più corse a persona, acquistate per le sole zone 100, 110 e 113, per anno civile.

Art. 5 – Condizioni per l'ottenimento del contributo

¹ Per poter beneficiare del contributo devono essere cumulativamente adempite le seguenti condizioni:

- la richiesta di sussidio deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di acquisto.
- il richiedente deve essere in regola con i pagamenti cresciuti in giudicato nei confronti dell'Amministrazione comunale.

² Il contributo indebitamente percepito dovrà essere restituito.

Art. 6 – Modalità per la presentazione della domanda di contributo

¹ La domanda di contributo deve essere presentata alla Cancelleria comunale tramite apposito formulario ottenibile presso i servizi comunali o scaricabile dal sito www.pontecapriasca.ch, unitamente alla seguente documentazione:

- copia dell'abbonamento annuale Arcobaleno e la ricevuta dell'avvenuto pagamento;
- carte per più corse originali e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

² Le richieste debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria sono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 7 – Competenza

¹ Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza.

² Alla Cancelleria comunale è delegata la decisione di attribuzione, rispettivamente di diniego, del contributo.

³ Il diniego del contributo viene comunicato per iscritto. Contro tale decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁴ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 8 – Pubblicazione e ricorso

Contro la presente Ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.



Art. 9 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Vice Sindaco
Graziana Rigamonti Villa

La Segretaria
Daniela Bernardini

Adottata con risoluzione municipale n. 215 del 18 marzo 2024
Data di pubblicazione all'albo comunale (art. 192 LOC): 22 marzo 2024.